

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

## 6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

### 31° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 1993

Presidenza del Presidente FORTE

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Nuove norme in materia di indennizzi a cittadini ed imprese italiani per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero» (329), d'iniziativa del senatore Calvi

«Liquidazione di indennizzi ai cittadini ed imprese italiane per i beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana ed all'estero» (532), d'iniziativa del senatore Ruffino e di altri senatori

«Interpretazioni autentiche e norme procedurali relative alla legge 5 aprile 1985, n. 135, recante "Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero"» (851), d'iniziativa del senatore Ruffino e di altri senatori

**(Discussione congiunta e rinvio)**

PRESIDENTE ..... Pag. 2, 3  
LEONARDI (DC), relatore alla Commissione . . . 3

«Norme per il trasferimento agli enti locali ed alle regioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato» (1431), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Berselli; Borgoglio; Sbarbati Carletti; Bertoli ed altri; Mastrantuono; Paladini e Turci; Paladini e Turcio; Sanna; Bolognesi ed altri; Manfredi; Castagnola ed altri; Bolognesi ed altri  
**(Seguito della discussione e rinvio)**

PRESIDENTE ..... Pag. 3  
RAVASIO (DC), relatore alla Commissione . . . 3

«Disciplina delle cambiali finanziarie» (1569), d'iniziativa dei deputati Rosini ed altri, approvato dalla Camera dei deputati  
**(Discussione e rinvio)**

PRESIDENTE ..... 4, 6, 7  
GAROFALO (PDS) ..... 6  
SCHEDA (PSI), relatore alla Commissione . . . 4

*I lavori hanno inizio alle ore 15,50.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

- «Nuove norme in materia di indennizzi a cittadini ed imprese italiani per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero» (329), d'iniziativa del senatore Calvi
- «Liquidazione di indennizzi ai cittadini ed imprese italiane per i beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana ed all'estero» (532), d'iniziativa del senatore Ruffino e di altri senatori
- «Interpretazioni autentiche e norme procedurali relative alla legge 5 aprile 1985, n. 135, recante "Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero"» (851), d'iniziativa del senatore Ruffino e di altri senatori (Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge: «Nuove norme in materia di indennizzi a cittadini ed imprese italiani per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero», d'iniziativa del senatore Calvi; «Liquidazione di indennizzi ai cittadini ed imprese italiane per i beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana ed all'estero», d'iniziativa dei senatori Ruffino, Piccoli, Bono Parrino, Brina, Paire, Scheda, D'Amelio e Bernassola, e «Interpretazioni autentiche e norme procedurali relative alla legge 5 aprile 1985, n. 135, recante "Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero"», d'iniziativa dei senatori Ruffino, Brina, Scheda, Calvi, Covi, Compagna, Bono Parrino, Paire, Donato, Cappuzzo e Picano.

Ricordo che la Commissione ha concluso il 16 giugno scorso l'esame in sede referente dei disegni di legge in titolo, dopo aver scelto come testo base il disegno di legge n. 851, che è stato modificato, proponendo l'assorbimento dei disegni di legge nn. 329 e 532. Successivamente è stato richiesto ed ottenuto dalla Presidenza del Senato il trasferimento alla sede deliberante dei predetti provvedimenti.

Propongo pertanto di acquisire alla nuova fase procedurale, in sede deliberante, l'esame già svolto in sede referente nelle sedute del 12 e 26 maggio ed in quelle del 9 e 16 giugno 1993 e di acquisire nuovamente quale testo base nella sede deliberante il disegno di legge n. 851, nel testo modificato ed approvato nel corso dell'esame in sede referente.

Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Invito il senatore Leonardi a riassumere i termini del dibattito.

LEONARDI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, non ho nulla da aggiungere a quanto da lei ricordato.

Proporrei peraltro di fissare un termine per la presentazione di eventuali emendamenti, per esempio entro la giornata di domani, in modo da arrivare quanto prima alla conclusione dell'esame dei provvedimenti in discussione.

PRESIDENTE. Desidero sottolineare il profondo valore morale di questo provvedimento, lungamente atteso e a lungo dilazionato, con il quale il Parlamento si fa carico dei danni materiali e morali subito ingiustamente dai cittadini italiani all'estero per cause indipendenti dalla loro volontà.

Auspico che il nuovo *iter* procedurale sia affrontato con spirito costruttivo.

Proporrei, in accordo con il relatore, di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 18 di domani, giovedì 25 novembre.

Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge ad altra seduta.

**«Norme per il trasferimento agli enti locali ed alle regioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato» (1431)**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Berselli; Borgoglio; Sbarbati Carletti; Bertoli ed altri; Mastrantuono; Paladini e Turci; Paladini e Turci; Sanna; Bolognesi ed altri; Manfredi; Castagnola ed altri; Bolognesi ed altri  
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1431, già approvato dalla Camera dei deputati. Riprendiamo la discussione sospesa il 15 settembre scorso.

RAVASIO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, faccio presente che la Sottocommissione costituita per l'esame del provvedimento ha ultimato i propri lavori predisponendo una serie di emendamenti sui quali si è registrata una larga convergenza.

Vorrei pregare pertanto il Presidente di fissare un termine ravvicinato per la presentazione di eventuali ulteriori emendamenti in modo da permettere una rapida conclusione della discussione presso questo ramo del Parlamento e quindi la tempestiva trasmissione del disegno di legge alla Camera dei deputati, che lo sta aspettando con grande interesse, per la definitiva approvazione.

PRESIDENTE. Propongo di fissare il termine per la presentazione di eventuali, ulteriori emendamenti per domani, giovedì 25 novembre, alle ore 10. Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito. Rinvio il seguito della discussione del disegno ad altra seduta.

*I lavori proseguono in altra sede dalle ore 16 alle ore 16,45.*

«Disciplina delle cambiali finanziarie» (1569), d'iniziativa dei deputati Rosini ed altri, approvato dalla Camera dei deputati  
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disciplina delle cambiali finanziarie», d'iniziativa dei deputati Rosini, Manfredi, Ferrari Wilmo, Pinza, Biasutti, Iannuzzi, Astori, Carta Clemente, Castellotti, Degennaro, Maira, Pagano, Patria, Torchio e Varriale.

Prego il senatore Scheda di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

SCHEDA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame, che disciplina le cambiali finanziarie, è già stato approvato, con alcune modificazioni, dalla Camera dei deputati lo scorso 13 ottobre.

La rapidità con cui è portato all'ordine del giorno dei lavori del Senato è dovuta alla esigenza, per il nostro sistema finanziario, di dare formale e tempestivo riconoscimento giuridico ad uno strumento di accesso all'indebitamento a breve che negli altri paesi già esiste da tempo ed opera regolarmente, tanto che gli stessi operatori nazionali, interessati ad esso, nell'impossibilità di ricorrervi in Italia, lo utilizzano massicciamente ed ordinariamente sui mercati esteri contribuendo così ad alimentare il fenomeno della marginalità del nostro sistema finanziario e a rendere più angusti ed asfittici i mercati finanziari.

Questo è il contesto internazionale nel quale le cambiali finanziarie previste dal disegno di legge in discussione si inserisce, contesto internazionale che, come è noto, per la crescente permeabilità dei sistemi nazionali impone un rapido ed efficace allineamento del nostro paese.

Quanto al merito del provvedimento, sarà sufficiente considerare, a supporto di quanto è chiaramente individuabile dalla lettura dell'articolato della proposta, che la cambiale finanziaria si pone, tra gli strumenti di accesso al capitale di credito, come mezzo per sopperire in modo semplice, rapido e sicuro a momentanee esigenze di cassa delle imprese attraverso l'attivazione di una operazione che presenta costi minori di quelli richiesti dalla normale intermediazione bancaria.

Le cambiali finanziarie, denominate nel sistema finanziario internazionale *commercial papers*, debbono infatti avere una durata precisa, che va da un minimo di tre ad un massimo di dodici mesi, e godono di un trattamento fiscale di favore analogo a quello delle accettazioni bancarie, in quanto sono soggette al bollo agevolato al tasso dello 0,01 per cento (contro il bollo ordinario dell'1,2 per cento) ed alla ritenuta del 15 per cento alla fonte dei redditi derivanti, ritenuta che è definitiva per le persone fisiche e d'acconto per le persone giuridiche.

Un aspetto particolarmente importante della disciplina che introduce questo strumento finanziario è rappresentato dalle caratteristiche imposte alle imprese autorizzate a ricorrere all'uso delle cambiali finanziarie al fine di dare solide garanzie ai risparmiatori-finanziatori.

Sono previste perciò due fasce di cambiali finanziarie, analogamente a quanto avviene già negli altri paesi: la prima, cui possono far ricorso le imprese che abbiano conseguito un utile negli ultimi tre esercizi e

che siano quotate presso la Borsa italiana o nei mercati italiani o esteri riconosciuti, mira a garantire i risparmiatori attraverso l'accertamento della capacità delle imprese di onorare debiti contratti, stanti i requisiti di solidità, trasparenza e redditività che i controlli a cui sono sottoposte dagli organi di vigilanza dei vari paesi assicurano; la seconda, che può essere emessa anche da imprese mancanti delle suddette stringenti caratteristiche, è quindi riservata alla generalità delle imprese ma, proprio per questo, deve essere coperta da specifica garanzia finanziaria nella forma di fidejussione bancaria o assicurativa di durata superiore alla scadenza delle cambiali e di importo pari al valore nominale delle stesse.

Una ulteriore garanzia per i risparmiatori è data dal limite all'ammontare delle cambiali finanziarie emesse e in circolazione da ciascuna impresa, limite che non può superare un ammontare ritenuto fisiologico rispetto al movimento d'affari di ogni singola impresa e che è stabilito venga determinato dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio avendo riguardo alle attività svolte da parte delle imprese emittenti.

Naturalmente, è fatto divieto di emissione di cambiali finanziarie alle banche e alle imprese esercenti attività assicurativa a cui è invece riservato come già precisato, il modo del rilascio delle garanzie fidejussorie.

Per concludere va precisato che il presente disegno di legge, necessario ed urgente per il regolare sviluppo delle attività del sistema finanziario nel più ampio contesto internazionale, non risolve i numerosi e complessi problemi che impediscono la ripresa e il duraturo rilancio dei nostri mercati finanziari. Dobbiamo riconoscere che anche in questo caso interveniamo per sanare una lacuna più che per introdurre un meccanismo nuovo ed originale. Occorrerebbero e occorreranno, invece, ben altre misure per recuperare posizioni rispetto all'attuale arretratezza che ci caratterizza nei confronti dei sistemi finanziari più avanzati.

Accanto allo scarto culturale che ci penalizza e che rende i nostri risparmiatori incapaci o diffidenti ad accedere direttamente ai mercati finanziari, smorzando quella naturale vitalità di cui i sistemi dovrebbero potersi avvalere grazie all'apporto della massa dei risparmiatori, vi è anche, purtroppo, il ritardo della nostra legislazione nell'adeguarsi al progresso e al cambiamento che investe questo centrale e delicato comparto dello sviluppo economico e civile del paese.

La precarietà del quadro politico in questo momento turba naturalmente sia l'immagine che l'operatività delle istituzioni. Ritengo però doveroso per il Parlamento in carica adoperarsi con convinzione, tenacia e senso di responsabilità verso i problemi reali del paese fino all'ultimo, nonostante le difficoltà e il disorientamento politico che colpisce le forze in esso presenti.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, si può dire che la mia relazione è la fotografia del contenuto della discussione svoltasi alla Camera dei deputati. In uno scambio di idee con il rappresentante del Governo - che ringrazio per avermi anticipato alcune osservazioni che condivido -, alla luce anche di quanto abbiamo concordato in più di una occasione, cioè l'approvazione del decreto legislativo n. 385 del

1993, il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, abbiamo convenuto che quest'ultimo debba essere il caposaldo di tutta la tematica che abbiamo all'esame. Ricordo a me stesso che il suddetto testo unico va a disciplinare in modo organico la raccolta del risparmio da parte delle imprese non bancarie. A mio avviso non è opportuno derogare alle disposizioni di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, a cui il legislatore ha inteso attribuire la funzione di quadro di riferimento legislativo della materia. Ritengo che l'esclusione delle banche dalla possibilità di raccogliere risparmio attraverso il nuovo strumento finanziario tipizzato contrasti con il principio ricavabile dal testo unico, in base al quale le banche dovrebbero disporre di ogni strumento finalizzato alla raccolta del risparmio. Credo che anche il Governo si sia posto questo problema e che abbia l'intenzione - come anticipava il Sottosegretario - di presentare un emendamento a questo proposito che sostituisca i commi terzo e quarto dell'articolo 1.

Un'altra considerazione che ritengo opportuno fare riguarda l'articolo 5, che nell'attuale formulazione recita: «La Banca d'Italia e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ...». A mio avviso il riferimento alla Banca d'Italia è superfluo perchè il recente testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia già attribuisce alla Banca d'Italia poteri rivolti al contenimento del rischio in tutte le sue forme.

Per quanto concerne il problema della prestazione di garanzia prevista all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), che dovrebbe assicurare il totale rimborso delle cambiali emesse da imprese con minori capacità di credito, sotto il profilo della circolazione di tali titoli ritengo che l'avallo costituisca una forma di garanzia più snella ed agevole rispetto alla fidejussione bancaria o assicurativa prevista dal disegno di legge. Non sarebbe pertanto inopportuno prevedere sia la fidejussione che l'avallo, lasciando all'emittente la scelta tra l'una o l'altra forma di garanzia.

Infine, sempre sotto il profilo fiscale vorrei evidenziare la sostanziale assimilazione tra la cambiale finanziaria e l'accettazione bancaria: medesimo regime di bollo, stesso trattamento dei proventi. Per eliminare ogni possibilità di dubbio bisognerebbe prevedere all'articolo 3 che le operazioni relative all'emissione e alla negoziazione dei titoli sono equiparate agli effetti IVA a quelle di emissione e negoziazione delle obbligazioni.

In definitiva, mi sembra opportuno un più attento esame del provvedimento, riservandomi fin d'ora di intervenire nello specifico in sede di esame dei singoli articoli.

**PRESIDENTE.** Dopo aver ascoltato le osservazioni critiche del senatore Scheda, che ringrazio per l'ampia ed esauriente relazione, e data anche la complessità della materia mi sembrerebbe opportuna una *pausa di meditazione*.

Se la Commissione conviene, rinvierei ad altra seduta la discussione generale.

**GAROFALO.** Signor Presidente, condivido le osservazioni critiche esposte dal relatore che impongono un maggiore approfondimento del

provvedimento; in particolare, è necessaria una riflessione in ordine all'attuale situazione caratterizzata dal varo del testo unico delle leggi bancarie. Non mi sembra utile introdurre oggi uno strumento legislativo che incide sulla competenza di quel testo. Quel provvedimento contiene infatti anche le norme e gli strumenti inerenti alla cambiale finanziaria.

Proporrei allora di svolgere un'audizione dei rappresentanti della Banca d'Italia - se è possibile già nella giornata di domani in modo da ridurre i tempi di esame del provvedimento - per conoscere la posizione ufficiale dell'ente in oggetto su tali questioni.

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, abbiamo una richiesta del Gruppo del PDS di procedere all'audizione dei rappresentanti della Banca d'Italia per mettere a fuoco i rapporti che intercorrono tra il disegno di legge al nostro esame ed il testo unico che abbiamo appena varato riguardante la disciplina generale del settore del credito, per stabilire se sia o meno necessaria una nuova legge e, in questo secondo caso, se sia possibile coordinarla con il testo unico, onde evitare che quest'ultimo venga modificato ma semplicemente meglio specificato ed articolato rispetto alla sua formulazione originaria.

Anch'io in effetti riconosco l'esigenza di un coordinamento tra il disegno di legge in discussione e la normativa bancaria e quindi l'opportunità dell'audizione proposta.

Tale audizione ci sarà utile per comprendere alcuni aspetti della materia in esame e questo è uno strumento regolamentare abbastanza semplice per farlo. Propongo quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti per la giornata di giovedì 2 dicembre, alle ore 18.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 17,10.*

---

**SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

**DOTT SSA MARISA NUDDA**

